



CONVENZIONE QUADRO EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241

tra

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO

e

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, di seguito denominato "ASP Palermo", Ente dotato di personalità giuridica di Diritto Pubblico, con sede in Palermo, Via G. Cusmano n. 24, C.F. e P.IVA n. 05841760829, PEC: protocollo.pec@asppa.it, in persona del Direttore Generale Dott. Alberto Firenze, nominato con D.P. N. 02/Serv. 1°/S.G. del 08/01/2026 e in forza dello stesso munito dei poteri di firma,

e

il Comitato Italiano Paralimpico, Ente con personalità giuridica di diritto pubblico, di seguito denominato "CIP", con sede in Via Flaminia Nuova n. 830, 00191 Roma, Codice fiscale e P. Iva 14649011005, PEC presidente@pec.comitatoparalimpico.it, nella persona del Presidente nonché legale rappresentante, Prof. Marco Giunio De Sanctis.

Congiuntamente denominate "le Parti"

Premesso che

- il CIP ha tra i propri compiti istituzionali quello di favorire la diffusione e la pratica dello sport tra persone disabili, dando impulso a progetti di promozione ed avviamento alla pratica sportiva paralimpica sull'intero territorio nazionale, anche attraverso la collaborazione con Enti appartenenti al comparto socio-sanitario, tra cui le Aziende Sanitarie in cui sono attivi Unità Spinali e centri di riabilitazione;
- tra i propri obiettivi, il CIP ha, inoltre, quello di incrementare il numero di strutture socio-sanitarie in cui attuare percorsi condivisi che consentano, attraverso la collaborazione fondata sulle specifiche competenze, di condurre un numero sempre crescente di persone alla pratica sportiva, favorendo sia il recupero psicologico che quello funzionale del soggetto oltreiché

- corretti stili di vita attraverso lo sport;
- ai sensi dell'art. 2 del proprio Statuto, il CIP è istituzionalmente competente in via diretta ed esclusiva per la stipula di convenzioni con istituti, aziende, centri pubblici e privati di cura appartenenti al settore socio-sanitario avente ad oggetto la realizzazione di attività di avviamento allo sport paralimpico delle persone con disabilità, nonché per la gestione di sportelli informativi presso le medesime strutture;
 - l'ASP di Palermo, quale Azienda Sanitaria Provinciale competente al livello territoriale per la Provincia di Palermo, nelle attività di Riabilitazione Intensiva e ad alta specialità a codice 75 (Neuroriabilitazione), 28 (Unità Spinale), svolte a favore dei pazienti neurolesi e medullosesi, e di Recupero e Riabilitazione Funzionale (cod. 56), comprendente attività di Idrokinesiterapia e Riabilitazione Robotica.
 - Descrizione dei pazienti della struttura: pazienti affetti da patologie post-acute e cronico-degenerative determinanti alterazioni delle abilità motorie riguardanti i segmenti assili e/o appendicolari, alterazioni delle abilità comunicative di tipo linguistico ed extralinguistico, alterazioni delle abilità cognitive nei domini delle abilità visuospatiali, mnemoniche, delle funzioni esecutive, dell'attenzione di natura NON psichiatrica. Trattasi di pazienti con disabilità Neurologiche del sistema nervoso centrale e periferico (gravi cerebrolesioni, mielolesioni, ictus cerebrali, poliradicolonevriti, polineuropatie, sclerosi multipla, m. di Parkinson S.L.A. ed altre malattie rare) patologie dell'apparato locomotore (politraumatismi, esiti di amputazioni traumatiche e non), cardiovascolari e respiratorie.
 - Descrizione della struttura: N° posti letto:59 totali, 31 U.S. + 12 UGCA + 12 R.R.F. + 2 DH + 2 terapia del dolore
 - a seguito della pubblicazione da parte del CIP di apposito Avviso Pubblico, l'ASP Palermo ha manifestato il proprio interesse alla sottoscrizione con il CIP di una Convenzione finalizzata all'avviamento alla pratica sportiva di persone con disabilità e/o all'apertura di sportelli informativi volti ad orientare gli utenti alla pratica sportiva paralimpica;
 - è interesse dell'ASP Palermo del CIP e dell'intera comunità sociale promuovere e sviluppare iniziative e progetti finalizzati all'inserimento delle persone con disabilità motoria nelle diverse discipline sportive in quanto possono costituire per tali soggetti un valido supporto al loro recupero funzionale e psicologico;
 - stante la positiva valutazione e la sussistenza dei richiesti requisiti dall'Avviso, le Parti intendono sottoscrivere la presente Convenzione per il raggiungimento dei comuni obiettivi e finalità con relativa ripartizione dei compiti e delle responsabilità tra le medesime;
 - l'art. 15 della legge n. 241/90 consente che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere accordi con enti pubblici e privati per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 11 commi 2 e 3 della medesima legge.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Le Parti s'impegnano a promuovere, a titolo gratuito e senza alcun onere a carico dei pazienti, l'orientamento e l'avviamento all'attività sportiva degli stessi pazienti della struttura sanitaria affetti da patologie neurologiche, mielolesioni, gravi cerebrolesioni acquisite, malattie cerebrovascolari, in cura presso le strutture sanitarie, partendo dalla fase del ricovero fino alla dimissione.

Art. 2

Le Parti, per il perseguimento degli obiettivi e finalità di cui all'art. 1, si impegnano ad elaborare e/o modulare, annualmente, progetti attuativi da sottoporre, ciascuna, ai rispettivi organi deliberativi, nei quali verranno definiti i contenuti specifici della collaborazione, le modalità d'intervento, gli aspetti assicurativi dei professionisti incaricati e le fasi d'attuazione.

Art. 3

Le Parti demandano la stesura dei progetti attuativi di cui al precedente articolo 2, a un gruppo di lavoro formato da un rappresentante del CIP, individuato nella persona del Presidente del Comitato Regionale Sicilia, o suo delegato e da un Referente aziendale dell'ASP Palermo.

Per le attività del Gruppo di Lavoro non sono previsti oneri economico finanziari a carico delle Parti.

Art. 4

Il CIP si impegna a fornire all'ASP Palermo il materiale illustrativo, divulgativo e tecnico promozionale delle discipline sportive paralimpiche da proporre agli utenti in cura e metterà a disposizione dei fisioterapisti e dei pazienti, tecnici competenti nelle varie discipline.

Il CIP si impegna, altresì, a provvedere al tesseramento degli utenti interessati e dei tecnici coinvolti, i cui nominativi saranno riportati nel mod. Convenzionamento/Rinnovo US-CR, che prevede una copertura assicurativa durante le attività.

Art. 5

L'ASP Palermo si impegna a mettere a disposizione, senza oneri a carico del CIP, i propri locali destinati alle attività riabilitative presso il P.O. "Villa delle Ginestre" di Palermo, che saranno successivamente individuati, e permetterà lo svolgimento di attività di avviamento allo sport degli utenti in cura o in alternativa i mezzi necessari per il trasporto dei pazienti presso le strutture esterne appositamente individuate.

Il calendario delle attività sarà redatto compatibilmente con le esigenze dell'ASP Palermo e le disponibilità dei tecnici individuati dal CIP regionale.

Art. 6

Le Parti convengono che le azioni concordate e pianificate in attuazione della presente Convenzione e che saranno definite nei progetti attuativi di cui all'art. 2, sottoposti in via preventiva e consuntiva al CIP ai fini delle debite approvazioni, lasceranno indenne l'ASP Palermo da oneri economico-finanziari.

Quindi saranno a carico del CIP le spese riguardanti i tecnici all'uopo incaricati, gli assistenti tecnici, il materiale sportivo e le attrezzature sportive, le coperture assicurative dei professionisti incaricati, per come approvate dalla Giunta Nazionale in occasione dell'esame dei progetti di cui all'art. 2.

Art. 7

L'attività di avviamento allo sport di cui all'art. 1 sarà articolata in modo da favorire la continuità delle attività terapeutiche riabilitative programmate dall'Unità Spinale o altra Unità del P.O. "Villa delle Ginestre" di Palermo.

Potrà essere altresì eventualmente attivato uno Sportello Informativo, secondo modalità e termini che saranno determinati all'interno delle progettualità di cui all'articolo 2, al fine di orientare gli utenti che desiderino proseguire la pratica sportiva paralimpica anche in seguito alla dimissione dal Presidio Ospedaliero.

Art. 8

L'ASP Palermo si impegna affinché i soggetti coinvolti nei progetti di cui all'art. 2 che si recheranno presso le strutture interne del P.O. "Villa delle Ginestre" di Palermo sottoscrivano il DUVRI se e in quanto dovuto ai sensi del d.lgs. 81/08.

Ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 81/2008, l'ASP Palermo dovrà verificare, tramite il Rappresentante Legale o Suo delegato, che gli operatori individuati dal CIP e autorizzati ad accedere alla struttura, siano in possesso di requisiti di competenza per lo svolgimento delle attività che sono chiamati a svolgere.

Art. 9

Le Parti si impegnano a rispettare le disposizioni vigenti in tema di protezione dei dati personali (GDPR 2016/679 e d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018).

Le Parti riconoscono reciprocamente che, per l'attuazione della convenzione, il CIP e l'ASP Palermo agiranno quali titolari autonomi del trattamento, ciascuno per quanto attiene al proprio ambito di competenza.

Nello specifico, l'ASP Palermo resta titolare dei dati degli utenti utilizzati esclusivamente per le finalità di terapia diagnosi e cura, meglio per finalità sanitarie per cui sono già in essere informative e consensi (laddove necessari) che esplicitano quanto previsto ai sensi degli art. 13 e 14 del RGPD. Il CIP in relazione alle finalità di trattamento connesse alla diffusione e pratica dello sport, quale autonomo titolare, resta onerato di fornire in modo chiaro e completo, ad ogni partecipante all'iniziativa oggetto della presente convenzione, le informazioni obbligatorie in materia di trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, prima della relativa partecipazione.

L'ASP Palermo e il CIP e per loro il proprio personale, autorizzato a trattare i dati ed istruito in modo specifico e per iscritto, agiscono nel pieno rispetto della vigente normativa posta a tutela della riservatezza, disponibilità e integrità dei dati personali.

Il CIP e l'ASP Palermo, alla luce di quanto sopra esposto, si impegnano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti attività: (1) l'erogazione ciascuno per suo conto, all'interessato coinvolto nelle attività oggetto della convenzione, di un'informativa privacy completa e a norma di legge (ex art. 13, GDPR, UE 2016/679); (2) limitatamente al CIP, l'acquisizione del consenso scritto dell'interessato prima della sua partecipazione alle iniziative oggetto della convenzione; (3) il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, della limitazione delle finalità, della minimizzazione dei dati, dell'esattezza, della limitazione della conservazione e di garantire l'integrità e la riservatezza; (4) l'adozione, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, di adeguate misure fisiche, logiche e organizzative al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato di protezione dei dati personali. Entro i limiti di quanto previsto dall'informativa fornita agli interessati, i dati personali saranno accessibili esclusivamente al personale formalmente incaricato e designato dalle parti in relazione ai trattamenti di rispettiva titolarità. Le obbligazioni e le previsioni della presente clausola continueranno a essere valide ed efficaci anche successivamente al termine di validità e/o efficacia della presente convenzione per qualunque causa intervenuta.

Art. 10

La Convenzione di cui al presente documento ha durata di tre anni con decorrenza dalla data di perfezionamento dell'accordo e possibilità di recesso in qualsiasi momento, da notificarsi tra le parti a mezzo PEC agli indirizzi sopra riportati.

Le Parti potranno prorogare la durata della presente Convenzione, al fine del perseguimento dei comuni obiettivi e finalità, purché manifestino, a mezzo pec, la propria comune volontà almeno 60 giorni prima della scadenza della Convenzione medesima. È, in ogni caso, escluso il rinnovo tacito.

Art. 11

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso e ad imposta di bollo se e nella misura stabilita dalla legge.

Art. 12

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in dipendenza della presente Convenzione. In caso di mancato accordo, per la soluzione delle controversie sarà competente, in via esclusiva e non concorrente, il foro di Palermo.

Art. 13

Le Parti in quanto Enti pubblici sono sottoposte alla normativa italiana e attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità evitando rigorosamente comportamenti corruttivi punibili nelle competenti sedi. Le Parti,

pertanto, si danno reciprocamente atto che tutte le attività poste in essere nei rispettivi ambiti di attività sono conformi a quanto stabilito dalla Legge 6.11.2012 n. 190 e ss.mm.ii. (contenente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione) e dal d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per l'Azienda Sanitaria Provinciale

Il Direttore Generale

Prof. Alberto Firenze

Per il Comitato Italiano Paralimpico

Il Presidente

Prof. Marco Giunio De Sanctis